

DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI - art. 15, c. 1, c) D.Lgs. 33/2013
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE - art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
in qualità di partecipante alla **“Selezione per capo d’arte/addetto alla direzione tecnica delle lavorazioni penitenziarie attive presso l’ Azienda agricola della Casa di Reclusione di Is Arenas Arbus SU”**

VISTI

- l’art. 15, c. 1, let. c), D. Lgs.vo 33/2013; l’art. 53, c. 14, D. Lgs.vo 165/2001; l’art. 1, c. 471, L. 147/2013; l’art. 2, c. 3, DPR 62/2013;
- decreto 23 febbraio 2018 Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, i seguenti dati riferiti al momento dell’eventuale stipula della convenzione per ricoprire l’incarico di capo d’arte/addetto alla direzione tecnica per il suo specifico profilo professionale, presso la C.R. Is Arenas, , dati questi utili per verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse ostativi per il conferimento dell’incarico:

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE (art. 15, c. 1, let. c), D. Lgs.vo 33/2013

☐ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

☐ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico / carica, denominazione dell’Ente, durata dell’incarico/carica, eventuale compenso)

SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE (art. 15, c. 1, let. c), D. Lgs.vo 33/2013

☐ di non svolgere attività professionale;

☐ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione Ente/ Società/ Studio)

SEZIONE III – CONFLITTI DI INTERESSE (art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001)

Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto:

- 1) prende atto che il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e/o la Direzione della Casa di Reclusione dove eventualmente il candidato andrà a svolgere la propria attività professionale, procederanno ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali;
- 2) dichiara di aver preso piena cognizione del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia e di impegnarsi, qualora assunto, a rispettarli;

3) dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo 196/2013 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione a cui ha partecipato;

4) si impegna a comunicare tempestivamente al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e alla Casa di Reclusione dove eventualmente andrà a svolgere la propria attività professionale, ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione.

Luogo e data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA AMMINISTRAZIONE - P.R.A.P. o CASA DI RECLUSIONE DI IS ARENAS ARBUS SU

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il Provveditore/ Il Direttore

- Visto l'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- Vista la dichiarazione di cui sopra resa dal soggetto incaricato;
- Verificato ogni elemento a propria disposizione oggettivamente riscontrabile (ricerche su internet)

ATTESTA

che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Firma _____

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 15 del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza:

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

art. 1, comma 471 della L. 147/2013:

A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

(art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni in materia di trattamenti economici - comma 1:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le

somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.)

(art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - comma 1:

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 - Ambito di applicazione

commi 3 e 4: Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comma 14 del D.Lgs. 165/2001

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica (, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo)). Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.((71